

Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

(Deliberato dal Consiglio d'Istituto dell'11 giugno 2018 con n. delibera 33)

PREMESSO che la L. n. 449/97 all'art. 43 ha previsto che le amministrazioni pubbliche, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati" possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni;

PREMESSO che l'art.33 del D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica", prevede che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti di intervento del Dirigente nelle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;

PREMESSO

che l'art.41 del D.I. 44/2001

vieta di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

CONSIDERATO che L'Istituto IPSEOA Carlo Porta intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare, promuovere e innovare i servizi, l'organizzazione didattica, tecnica e amministrativa dell'Istituto

per migliorare la

qualità e la quantità dei servizi erogati.

Il Consiglio d'Istituto formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.

ART. 1 - DEFINIZIONE

La gestione della sponsorizzazione viene regolata tra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto, è legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, secondo lo schema di contratto-tipo allegato che fa parte integrante del presente Regolamento.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Il Dirigente Scolastico elaborerà uno schema di contratto-tipo nel quale saranno regolamentate in particolare:

- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- ➤ la durata del contratto di sponsorizzazione;
- > gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- ➤ le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

ART. 2 - FORME DELLA SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- > contributi economici;
- > cessione gratuita di beni e/o servizi;
- benefit nell'acquisto di beni e servizi;
- > compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola;

ART. 3 - OGGETTO

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- > attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore della biblioteca d'Istituto (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche etc.;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno degli alunni svantaggiati e/o diversamente abili;
- > ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- > contributi economici
- cessione gratuita di beni e/o servizi
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola

A tale fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



ART. 4 - FINALITA' ED INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
- Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti contro l'infanzia.
- ➤ Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, dal rispetto della dignità scolastica.
- ➤ Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata.
- La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

ART. 5 - SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- > qualsiasi persona fisica e giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- ➤ le associazioni senza fine di lucro.

I soggetti interessati al contratto di sponsorizzazione devono comunicare alla Scuola:

- l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente rinnovabile.

ART. 6 - PROCEDURE PER LA SCELTA DELLO SPONSOR

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico ed alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio d'Istituto per la relativa ratifica.





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



L'Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, e i componenti della Giunta Esecutiva, a loro insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica; messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 7 - GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

La sponsorizzazione dovrà essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni;
- > le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- > la durata del contratto di sponsorizzazione;
- > il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- ➤ le clausole di tutela del rispetto di eventuali inadempienze.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

ART. 8 - CONTRIBUTI ECONOMICI

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 9 - DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

Il Dirigente Scolastico, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ravvisi nel messaggio pubblicitario contenuti contrastanti con le finalità della Scuola o con quanto enunciato nel PTOF;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- > propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- > pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici o che provochino dipendenze, materiale a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO





Via Uruguay 26/2 20151 Milano

www.carloportamilano.edu.it

C.F. 80194090157 C.M. MIRH02000X Tel. 02.38.00.36.86 Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.edu.it mirh02000x@istruzione.it mirh02000x@pec.istruzione.it



Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, con comunicazione mediante PEC, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 11 – MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente Regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti l'Istituto.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Rossana di Gennaro

